Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Martedì, 23 novembre | Numero 276

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1603 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919, contenente norme per l'assunzione del personale femminile di commutazione dei telefoni dello Stato;

Veduto il R. decreto-legge n. 770 dell'8 giugno 1920, che reca modificazioni ed aggiunte a quello 2 ottobre 1919, n. 1858, relativo all'ordinamento dei servizi e del personale postale, telegrafico e telefonico;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La diaria fissata per le telefoniste ausiliarie, per ciascuno dei periodi di permanenza in servizio, dall'articolo 1 del decreto-legge Luogotenenziale n. 720 del 27 aprile 1919, è aumentata di lire tre e centesimi venticinque.

L'aumento ha la decorrenza dal 1° giugno 1920.

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1602 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 marzo 1914, n. 197, che approva gli atti internazionali firmati a Berna il 13 ottobre 1909, concernenti il riscatto della ferrovia del Gottardo da parte della Svizzera;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1811, che approva l'accordo conchiuso il 1° luglio 1918 fra l'Italia e la Svizzera per una deroga temporanea all'art. 10 della Convenzione principale del Gottardo 13 ottobre 1909;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli degli affari esteri, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e del lavoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data piena ed intera esecuzione all'accordo, allegato al presente decreto, conchiuso a Berna fra l'Italia e la Svizzera il 21 luglio 1920, relativo alla proroga al 10 gennaio 1922 della deroga all'art. 10 della convenzione principale del Gottardo 13 ottobre 1909 e al rinvio al 1° maggio 1921 della riduzione delle soprattasse di montagna di cui all'art. 12 della convenzione stessa.

Il presente decreto sarà poi presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — SFORZA — MEDA — MICHELI — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Allegato.

Accord entre l'Italie et la Suisse relatif au chemin de fer du St-Gothard.

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Conseil Federal Suisse désireux de prolonger la durée de l'accord conclu à Berne le 1.er juillet 1918 et de dispenser la Confédération Suisse de réduire avant le 1.er mai 1921 les surtaxes de montagne sur la ligne du St.-Gothard, sont convenus de modifier exceptionnellement et temporairement la Convention internationale principale relative au chemin de fer du St.-Gothard du 13 octobre 1909, comme suit:

En dérogeant partiellement et temporairement aux dispositions de l'article 10 de la Convention principale du Gothard, du 13 octobre 1909, le Gouvernement Royal d'Italie consent à ce que le terme fixé par l'accord stipulé à Berne le 1.er juillet 1918 entre l'Italie et la Suisse soit prorogé jusqu'au 10 janvier 1922.

Le Gouvernement Royal d'Italie consent pareillement à ce que la réduction du 50 0|0 des surtaxes prévues par le premier alinea de l'article 12 de la Convention principale du Gothard précitée soit renvoyée au 1.er mai 1921.

Fait à Berne, en double expédition, le 21 juillet 1920.

Au nom de Sa Majesté le Roi d'Italie:
L'Envoyé extraordinaire et Ministre plenipotentiaire du Royaume d'Italie près la Confédération Suisse
LUCA ORSINI-BARONI.

Au nom du Conseil Fédéral Suisse:
Le Chef du Département Fédéral des Postes et des Chemins de fer
V. HAAB.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

Il numero 1606 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, numero 542, che stabilisce provvedimenti a favore dell'industria dell'essiccazione delle patate;

Ritenuta l'urgenza di modificare tale decreto prorogandone i termini e determinandone l'applicazione anche in rapporto alla industria dell'essiccazione di altri prodotti alimentari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con i ministri segretari di Stato per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo

Art. 1.

A modificazione del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, è prorogato fino al 30 giugno 1922 il termine previsto dall'art. 1 del decreto stesso, per la messa in esercizio di impianti tecnicamente organizzati destinati all'industria dell'essiccazione delle patate.

Le agevolezze, stabilite dal citato decreto, sono applicabili anche agli impianti tecnicamente organizzati posti in esercizio non oltre il 30 giugno 1922 per l'industria dell'essiccazione di frutta, ortaggi ed altri prodotti agricoli alimentari.

Art. 2.

Sono stanziate nel bilancio passivo del Ministero dell'industria lire 60.000 le quali, insieme ai fondi residuati del capitolo di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542 saranno impiegate fino al loro esaurimento, come contributi per acquisto del macchinario destinato all'industria dell'essiccazione di cui al precedente articolo.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni del bilancio passivo del Ministero dell'industria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — MEDA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1607 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 764;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato

per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli assegni temporanei mensili concessi ai titolari di pensioni ed assegni privilegiati di guerra, in base al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 764, sono prorogati a tutto l'esercizio finanziario 1922-923.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — BONOMI — SECHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

IL COMMISSARIO GENERALE

per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

In virtù dei poteri conferiti con l'art. 2 della legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Ritenuta la necessità di coordinare, con le opportune modificazioni, le disposizioni relative ai Consorzi provinciali granari;

Veduti i decreti Regi 20 dicembre 1914, n. 1374, 31 gennaio 1915, n. 52 e 15 agosto 1919, n. 1448 e i decreti Luogotenenziali 29 marzo 1915, n. 338, 22 agosto 1915, n. 1262, 27 agosto 1916, n. 1081, 26 aprile 1917, n. 681, 18 aprile 1918, n. 495, 19 maggio 1918, numero 673:

Decreta:

Art. 1.

I Consorzi provinciali granari provvedono a distribuire nella circoscrizione della Provincia soltanto cereali, farine, derrate e le altre merci loro assegnate dallo Stato.

Il Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi può affidare ad essi la gestione dei magazzini contenenti i generi requisiti od acquistati dalle Commissioni di requisizione ed altri particolari incarichi con le norme che determinerà caso per caso.

Art. 2.

Col 1° gennaio 1921 i Consorzi provinciali granari saranno amministrati da un Consiglio composto:

a) di un delegato del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi;

b) di due delegati del prefetto, dei quali un funzionario di prefettura addetto al servizio approvvigionamenti;

c) di un membro eletto dall'Amministrazione provinciale;

d) di un membro eletto dalla Camera di commercio;

e) di un membro eletto dai Comizi agrari della Provincia;

f) di tre membri eletti dai Comuni;

g) di due rappresentanti delle Cooperative di consumo, degli Enti autonomi di consumo e degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato regolarmente costituiti e funzionanti.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi nomina il presidente del Consorzio scegliendolo tra i componenti del Consiglio stesso. Tale nomina può in qualunque momento essere revocata con provvedimento insindacabile.

Art. 3.

Il prefetto stabilisce il giorno per la elezione dei consiglieri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e provvede alle occorrenti comunicazioni.

Per i tre membri di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si procede alla elezione nel modo seguente. Il rappresentante della Camera di commercio è nominato dal Consiglio camerale; quello dell'Amministrazione provinciale dalla Deputazione provinciale; quello dei Comizi agrari è eletto dai presidenti dei Comizi agrari esistenti nella Provincia, o da un loro delegato, riuniti presso la prefettura.

I tre membri di cui alla lettera *f*) sono nominati dai Consigli comunali che votano a maggioranza assoluta per due soli nomi. Nel computo dei voti ogni Comune conta per un voto ogni diecimila abitanti o frazione, calcolata la popolazione in base al censimento 1911.

La prefettura eseguisce il computo dei voti in base allo spoglio delle deliberazioni dei Consigli comunali e proclama eletti i tre che risultano avere riportato il maggior numero di voti. Nel caso di eguaglianza di voti è dichiarato eletto il più anziano di età.

I due membri di cui alla lettera *g*) sono nominati dai presidenti delle cooperative ed Enti di consumo o di un loro delegato convocati dal prefetto.

I presidenti votano per un nome solo. Sono proclamati eletti i due che risultano avere riportato il maggior numero di voti. Nel caso di eguaglianza di voti è dichiarato eletto il più anziano di età.

Art. 4.

Qualora il delegato del commissario generale o i delegati del prefetto cessino, per qualunque causa, dalla carica di componente del Consiglio, si provvede subito alla loro sostituzione con nuova nomina.

Qualora il Consiglio perda uno dei rappresentanti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) dell'art. 2, si procede alla loro sostituzione mediante nuove elezioni.

Qualora invece perda due dei membri di cui alla lettera *f*) si procederà alla loro sostituzione col sistema indicato nell'articolo precedente, votando però i Consigli comunali per un solo nome.

I nuovi eletti durano in carica sino al compimento del biennio.

Art. 5.

Non potrà far parte del Consiglio di amministrazione chi esercita la professione di mugnaio o di commerciante di cereali o di farine o delle derrate ed altre merci che vengono distribuite dai Consorzi provinciali, nonchè coloro che esercitano industrie e commerci nei quali i detti generi siano impiegati come materie prime.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica due anni ed i suoi rappresentanti possono essere rinominati e rieletti.

Art. 7.

Le adunanze del Consiglio sono valide qualora vi intervengano almeno sei dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 8.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione che eccedono gli atti di ordinaria amministrazione debbono riportare l'approvazione del commissario generale. Tali deliberazioni ed in genere quelle che non rientrano nel disposto delle lettere *a*), *b*), *c*), *e*) del successivo art. 10, devono essere trasmesse in copia, con lettera raccomandata, al Commissariato generale degli approvvigionamenti e i consumi entro cinque giorni dalla loro data.

Le deliberazioni contrarie alle leggi sono nulle di pieno diritto; l'annullamento è pronunciato dal commissario generale con decreto motivato.

Il commissario generale, inoltre, ha facoltà di sospendere qualunque deliberazione, anche mediante telegramma; la sospensione

cessa di avere efficacia ove entro trenta giorni non sia stato comunicato al presidente del Consorzio il decreto di annullamento della deliberazione sospesa.

Art. 9.

Ai consiglieri non residenti nel capoluogo sono rimborsate le spese di viaggio. Il Consiglio determina altresì l'ammontare della medaglia di presenza spettante per ogni seduta ai consiglieri, nonchè la indennità di carica da corrispondere al presidente e al consigliere delegato di cui all'art. 12.

Le deliberazioni relative debbono essere approvate dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi, il quale ha anche la facoltà di variarne la misura.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione viene ordinariamente convocato una volta al mese e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo riterrà del caso o su richiesta di almeno quattro consiglieri o dei revisori.

Esso provvede:

a) al reparto dei generi assegnati alla Provincia, dandone comunicazione al prefetto;

b) alle nomine dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni provinciali di requisizione;

c) alle nomine ed ai licenziamenti degli impiegati e dei salariati del Consorzio;

d) in merito agli altri argomenti che vengono sottoposti al suo esame dal presidente o dal commissario generale approvvigionamenti e consumi;

e) a rendere i conti delle gestioni annuali del Consorzio.

Art. 11.

Il presidente convoca il Consiglio, compila gli ordini del giorno delle adunanze, provvede alla esecuzione delle deliberazioni consiliari, e delle disposizioni del Commissariato generale approvvigionamenti e consumi, rappresenta il Consorzio e sopraintende agli uffici.

Il presidente, inoltre, nei casi di urgenza agisce con i poteri del Consiglio d'amministrazione salva ratifica da parte di questo.

È, infine, in suo potere di modificare i riparti delle merci eseguiti dal Consiglio d'amministrazione con provvedimento motivato, da comunicare immediatamente al Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi.

Art. 12.

Il presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione e previa approvazione del Commissariato generale, può delegare alcune delle sue funzioni di ordinaria amministrazione ad un consigliere.

Art. 13.

Sono ammessi al riparto dei generi assegnati al Consorzio soltanto i Comuni.

Tuttavia possono esservi ammessi, tranne che per i cereali e loro derivati destinati alla alimentazione umana, le Federazioni, Unioni e Consorzi provinciali di cooperative di consumo, di Enti autonomi di consumo, alle quali possono anche partecipare gli Istituti di consumo degli impiegati e salariati dello Stato.

L'ammissione delle predette Federazioni, Unioni e Consorzi provinciali al reparto è disposta con decreto del prefetto, previo accertamento del carattere cooperativo, degli scopi di esclusivo interesse pubblico, nonchè del regolare funzionamento degli Enti federati. Contro il decreto del prefetto può proporsi reclamo al commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi, che decide con provvedimento non soggetto ad alcun gravame.

Art. 14.

È vietato ai Consorzi di dare ai generi ad essi assegnati destinazioni diverse da quelle per le quali le assegnazioni sono state fatte, salvo che a ciò non siano espressamente o preventivamente autorizzati dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

I generi che abbiano avuta una destinazione contraria a quella stabilita sono sequestrati presso i possessori e messi a disposizione del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Le cessioni, vendite o somministrazioni a qualsiasi titolo stipulate o fatte in contravvenzione al divieto di cui nel presente articolo sono nulle di diritto.

Art. 15.

I Comuni ripartiscono per la vendita al pubblico i generi ad essi assegnati tra le proprie Aziende annonarie, gli Enti autonomi di consumo, le cooperative e gli esercenti. Alle cooperative ed agli Enti ed Istituti di consumo ammessi al riparto dei generi per il tramite delle proprie Federazioni, Unioni o Consorzi, a norma del precedente art. 13, i Comuni assegnano soltanto cereali e loro derivati destinati alla alimentazione umana.

Art. 16.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14 sono estese anche alle Federazioni, Unioni o Consorzi provinciali e ai Comuni per i generi ad essi assegnati dai Consorzi. I generi sequestrati sono messi a disposizione del Consorzio provinciale granario che ha fatto l'assegnazione.

Se il Comune non procede ad equa ripartizione, il prefetto può ordinare ai Consorzi provinciali di assegnare direttamente agli Enti ed ai privati esercenti e, occorrendo, di istituire spacci per rivendite nella circoscrizione della Provincia.

Art. 17.

Le Aziende comunali annonarie, gli Enti autonomi di consumo, le cooperative e gli esercenti non devono effettuare vendite o somministrazioni a qualsiasi titolo dei generi ad essi assegnati se non al diretto consumo, ed in quantitativi tali da escludere ogni possibilità di speculazione e di accaparramento e con l'osservanza delle norme che disciplinano la distribuzione di detti generi.

Nel caso di infrazioni alla presente disposizione si applicano le norme di cui al precedente art. 14. I generi sequestrati sono messi a disposizione del Comune che ne ha fatta l'assegnazione.

Art. 18.

I prefetti, udito il Consorzio provinciale granario, nominano degli ispettori, fissandone la retribuzione, per la vigilanza ed il controllo nelle rispettive Provincie della distribuzione delle merci, dell'osservanza dei prezzi obbligatori e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità competenti in materia annonaria.

Tali ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono da considerare come pubblici ufficiali.

La spesa relativa è a carico del Consorzio.

Art. 19.

L'importo di ogni assegnazione mensile di cereali e loro derivati, ivi compresi il deposito cauzionale per le tele o il nolo relativo, deve essere dai Consorzi versato entro il mese pel quale l'assegnazione è fatta, salvo la compensazione, nel versamento del mese successivo, della differenza fra l'importo delle merci assegnate e quello delle merci consegnate. Il versamento deve essere effettuato nel conto corrente del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi con gli Istituti di emissione.

I Consorzi devono inoltre finanziare anticipatamente le altre derrate e merci diverse.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a fare ai Consorzi operazioni di credito a condizioni di favore per porli in grado di eseguire puntualmente i detti pagamenti.

È vietata in modo assoluto qualunque somministrazione a titolo gratuito od a credito.

Art. 20.

Indipendentemente dalle operazioni consentite dai rispettivi statuti e nonostante qualsiasi contraria disposizione dei medesimi, le Casse di risparmio ordinarie, le Banche popolari, le Casse provinciali e gli altri Istituti di credito agrario creati con leggi speciali, nonchè la Cassa di soccorso per le opere pubbliche in Sicilia sono autorizzati a concedere prestiti ai Comuni che non abbiano altri mezzi per provvedere all'acquisto dei generi e delle merci dai Consorzi provinciali, con le garanzie, le modalità ed entro i limiti che saranno di volta in volta concordati fra le parti con l'approvazione del prefetto.

Gli Istituti mutuanti accrediteranno in conto corrente ai Consorzi provinciali le somme concesse in prestito ai Comuni.

Art. 21.

I Consorzi provvedono alle spese relative al proprio funzionamento imponendo sul prezzo di requisizione o di acquisto un sopraprezzo non superiore a centesimi trenta per quintale, ivi compresi i centesimi due di cui all'art. 5 del Regio decreto 17 giugno 1920, n. 910, se si tratta di cereali e loro derivati, e al 2 0\|0 dell'importo per le altre merci oltre le spese inerenti al trasporto, al nolo sacchi, al magazzinaggio, all'assicurazione e al pagamento degli interessi.

Tale sopraprezzo potrà eccezionalmente essere elevato non oltre i 40 centesimi con deliberazione motivata da approvarsi dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

I Comuni e gli altri Enti possono imporre sul prezzo di acquisto un sopraprezzo in misura non superiore a centesimi trenta per quintale, se si tratta di cereali e loro derivati, e al 3 0\|0 dell'importo per le altre merci fornite dal Consorzio, oltre le spese sostenute.

Art. 22.

È vietato ai Consorzi l'acquisto di immobili tranne che per uso dei loro uffici e previa autorizzazione del commissario generale. Alla stessa preventiva autorizzazione è soggetta l'alienazione degli immobili attualmente posseduti.

Art. 23.

Gli acquisti e le vendite previste nel presente decreto si intendono fatte per interesse pubblico.

Art. 24.

Tutte le operazioni concernenti merci, i contratti e gli atti dei Consorzi, di qualunque natura siano, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 25.

I Consorzi godono della franchigia postale nei limiti e con le modalità prescritte col decreto Luogotenenziale 21 aprile 1917, n. 823.

Art. 26.

Il funzionamento di ciascun Consorzio è sottoposto alla vigilanza e al controllo di tre revisori, i quali, con facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, esercitano le seguenti attribuzioni:

a) vigilano sulla rigorosa osservanza da parte degli amministratori del Consorzio delle disposizioni di cui agli articoli 8, 10, 13, 14, 16 e 19 del presente decreto;

b) vigilano sulla regolare tenuta della contabilità e sul puntuale invio delle situazioni mensili delle attività e passività che dovranno essere vidimate almeno da due di essi e corredate da un breve rapporto sulle attività non riscosse e sulle passività non pagate con indicazioni delle ragioni giustificative del ritardo e dell'opera spiegata;

c) eseguono verifiche di cassa e di magazzino ogni qualvolta ne ritengano il caso;

d) denunciano di volta in volta al Commissariato per gli approvvigionamenti e i consumi le eventuali irregolarità nei servizi amministrativi, contabili, di cassa o di magazzino e nelle spese in genere.

Art. 27.

I revisori sono nominati con decreto del commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi che ne sceglie uno tra il personale di ruolo della ragioneria della prefettura, un altro fra il personale di ruolo della ragioneria della Intendenza di finanza ed il terzo fra persone esperte in materia amministrativa e contabile.

Il commissario generale determina altresì la retribuzione che il Consorzio deve corrispondere ai revisori.

Art. 28.

La gestione dei Consorzi comincia col 1° luglio e si chiude col 30 giugno dell'anno successivo. Il conto consuntivo oltre al bilancio patrimoniale ed al conto analitico dei profitti e delle perdite, dovrà avere in allegati l'estratto del conto corrente col Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi per tutti i rapporti di debito e di credito verificatisi durante la gestione, la relazione del Consiglio di amministrazione ed il rapporto dei revisori.

Il conto e gli altri documenti suaccennati dovranno essere inviati al Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi entro il 31 ottobre per l'approvazione.

Copia dello stato patrimoniale e del conto delle perdite e dei profitti dovrà essere inviata contemporaneamente agli Enti di cui all'art. 2 del presente decreto ed al prefetto.

Art. 29.

Alla fine di ogni gestione annuale gli eventuali utili del Consorzio saranno accantonati a riserva.

Art. 30.

Ove il commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi ritenga che il Consorzio non funzioni regolarmente o efficacemente ha facoltà di nominare con suo decreto un commissario straordinario al quale sono affidate le attribuzioni del presidente e del Consiglio di amministrazione.

Qualora si riconosca che gli inconvenienti rilevati non siano stati rimossi nel termine fissato in detto decreto, l'Amministrazione consortile può essere sciolta per decreto Reale, su proposta del commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi; le funzioni di essa sono assunte temporaneamente da un Regio commissario.

Si procederà a nuova nomina ed elezione nel termine che sarà prefisso col R. decreto di scioglimento dell'Amministrazione consortile.

Le spese per i commissari straordinari o Regi, nonchè quelle per ispezioni disposte dal commissario generale, sono a carico del Consorzio nella misura fissata dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 31.

Chiunque amministratore, direttore, procuratore, o a qualsiasi titolo agente per conto di Consorzi provinciali granari, di Federazioni, Unioni o Consorzi provinciali di cooperative o di altri Enti di consumo, di Comuni e di aziende distributrici, commetta infrazioni ai divieti di cui nei precedenti articoli 14, 16 e 17 è punito a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

A norma degli stessi decreti sono puniti il compratore, l'intermediario e chiunque altro abbia concorso nelle infrazioni suddette.

Art. 32.

Gli amministratori sono responsabili in solido di ogni irregolarità di vendita di merce o impiego abusivo di fondi ed in genere della

esatta osservanza delle disposizioni che regolano la gestione consortile.

La responsabilità non si estende a quello tra essi che, avendo avuto notizia delle predette irregolarità, ne abbia data comunicazione scritta ai revisori, e nel caso di deliberazione irregolare abbia fatto risultare il proprio dissenso in verbale.

Art. 33.

I revisori sono responsabili in solido della omessa denuncia di irregolarità nella gestione del Consorzio.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 34.

Col 31 dicembre 1920 deve chiudersi la gestione degli attuali Consorzi granari provinciali, i cui consigli amministrativi, col concorso dei revisori in carica attualmente, debbono fare la consegna dell'azienda ai successori, redigendone apposito verbale, nel quale, fra l'altro, sia fatto constatare lo stato delle scritture contabili.

Il verbale è redatto in tre originali, uno dei quali deve essere rimesso al Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

A tali consegne assistono i revisori nominati a norma del presente decreto che controfirmano i verbali.

Sono affidati ai detti revisori il controllo e la sistemazione di tutte le contabilità delle precedenti gestioni, la compilazione del bilancio di chiusura al 31 dicembre 1920, nel quale devono essere compresi lo stato del patrimonio ed il conto dei profitti e delle perdite.

A tal fine i revisori possono valersi dell'opera del personale del Consorzio.

Gli utili e le perdite risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1920, approvato dal commissario generale, sono ripartiti come segue:

a) le perdite risultanti al 1° ottobre 1919 dalla liquidazione disposta coll'art. 12, secondo capoverso, del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448, sono a carico del Consorzio granario provinciale;

b) le perdite riferibili alla gestione della speciale azienda istituita con l'art. 12 del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448, sono ripartite, con deliberazione del Consiglio del Consorzio, fra gli Enti che a detta azienda hanno aderito;

c) degli utili, riferibili alle gestioni di cui nelle lettere precedenti, dispone il Consorzio con deliberazione del Consiglio di amministrazione;

d) tutti gli altri utili restano accantonati a riserva a norma del precedente articolo 29.

Il bilancio al 31 dicembre 1920 deve essere trasmesso al commissario generale per gli approvvigionamenti ed i consumi entro il 30 aprile 1921, corredato:

a) della dimostrazione analitica delle attività e passività, delle perdite o dei profitti;

b) del conto delle derrate varie fornite al Consorzio dal 1° ottobre 1919 al 31 dicembre 1920 riflettenti l'azienda speciale;

c) dell'estratto di conto corrente col Commissariato generale per la gestione dei cereali dal 1° aprile al 31 dicembre 1920;

d) degli estratti di conto corrente col Commissariato generale relativi alle precedenti gestioni alla cui compilazione il Consorzio non avesse fino ad ora provveduto.

Ai revisori, per tale lavoro, spetta una speciale indennità da stabilirsi dal Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi a carico del Consorzio provinciale.

Il bilancio al 31 dicembre 1920 è comunicato entro 10 giorni dalla sua compilazione ai cessati amministratori, i quali hanno facoltà di presentare, nei quindici giorni successivi, le loro deduzioni ai revisori, che debbono trasmetterle al Commissariato generale con le loro controdeduzioni.

Il primo bilancio dei Consorzi provinciali granari comprenderà la gestione dal 1° gennaio al 30 giugno 1921.

Art. 35.

I commissari ripartitori istituiti con l'art. 13 del decreto Reale 15 agosto 1919, n. 1448, restano in carica sino al 31 dicembre 1920.

Art. 36.

Gli Enti autonomi provinciali, che attualmente provvedono alla distribuzione di determinate merci fra quelle previste dall'art. 1 del presente decreto, possono continuare a provvedervi sino al 31 dicembre 1921, previa autorizzazione del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi, su parere del prefetto della Provincia e con l'osservanza delle disposizioni seguenti:

1° il presidente del Consorzio provinciale granario è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo provinciale;

2° il riparto delle merci contemplate dall'art. 1 del presente decreto è reso esecutorio dal presidente del Consorzio provinciale granario, che può modificare il riparto stesso con provvedimento da comunicarsi immediatamente al Commissariato generale per gli approvvigionamenti e i consumi;

3° la distribuzione delle predette merci è sottoposta all'osservanza delle norme degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 31, 32 del presente decreto;

4° la distribuzione di tali merci è fatta con azienda speciale sottoposta alla vigilanza e al controllo dei tre revisori del Consorzio provinciale granario, i quali esercitano le attribuzioni di cui all'art. 26 in quanto siano applicabili;

5° gli eventuali utili della gestione speciale di tali merci spettano al Consorzio provinciale granario, che li accantonerà a riserva ai sensi dell'art. 29 del presente decreto.

Art. 37.

Entro la prima quindicina di dicembre si provvederà alla elezione e alla nomina del Consiglio amministrativo a norma del presente decreto.

Art. 38.

Sono abrogati i Regi decreti 20 dicembre 1914, n. 1374, 31 gennaio 1915, n. 52, 15 agosto 1919, n. 1448, ed i decreti Luogotenenziali 29 marzo 1915, n. 338, 22 agosto 1915, n. 1262, 27 agosto 1916, n. 1081, 26 aprile 1917, n. 681, 18 aprile 1918, n. 495, 19 maggio 1918, n. 673, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, che entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 novembre 1920.

SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti 3 gennaio 1919, n. 49, 17 giugno 1920, n. 510, 30 settembre 1920, n. 1349, e 20 ottobre 1920

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modifica dell'art. 2 del decreto 20 ottobre 1920, la misura del quantitativo di olio d'oliva destinato ad uso domestico non soggetta ad alcun vincolo per la esportazione dalla Provincia, è stabilita in chilogrammi trenta.

Roma, 20 novembre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49; il decreto Reale 17 giugno 1920, n. 918 e la legge 30 settembre 1920, n. 1349;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando l'aumento del prezzo di cessione del granoturco per alimentazione del bestiame a L. 100 al quintale, il prezzo massimo per la vendita all'ingrosso della crusca e del cruschello di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto 4 agosto 1920 è elevato, a decorrere dalla data del 1° dicembre p. v., da L. 60 a L. 75 al quintale, per merce resa al molino in tele del compratore.

Art. 2.

Il prezzo massimo fissato con l'art. 3 del decreto 9 ottobre 1920 per i suini ingrassati è elevato da L. 800 a L. 850, ferme restando le norme stabilite col precitato articolo per l'applicazione di tale prezzo.

Art. 3.

È fissato il prezzo massimo di L. 1050 a quintale per la vendita all'ingrosso dei grassi di maiale (lardo, strutto, pancetta, guanciale) per merce posta in vagone alla stazione di partenza.

In nessun caso il prezzo di vendita al minuto potrà superare L. 11,50 al kg., oltre il dazio comunale ove esista.

Art. 4.

I contratti per acquisto di suini e grassi, stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto 9 ottobre a prezzo superiore a quello di cui ai precedenti articoli e per i quali alla data del presente decreto non sia ancora eseguita in tutto o in parte la consegna della merce, sono risoluti di diritto per la parte non eseguita, salvo che il venditore consenta la riduzione del prezzo nei limiti stabiliti col presente decreto, o non ne abbia già consentita la riduzione ai sensi del decreto 9 novembre, nel quale ultimo caso si applica la disposizione dell'articolo seguente.

Art. 5.

Ai contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto 9 ottobre e non ancora eseguiti in tutto o in parte con la consegna della merce si applica di diritto il prezzo fissato dal presente decreto.

La stessa disposizione si osserva per i contratti stipulati prima della data predetta nei quali il venditore abbia consentita la riduzione del prezzo nei limiti prescritti dal precitato decreto 9 ottobre e non sia stata eseguita la consegna della merce in tutto o in parte prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle stabilite dal presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 novembre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari, del registro e delle ipoteche.

Con R. decreto del 12 ottobre 1920:

Cavallo Eugenio, ricevitore principale del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 1° ottobre 1920.

Mazzone dott. Giacomo, ricevitore principale del registro, è stato a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 24 settembre 1920.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 luglio 1920

	AL 30 giugno 1920	AL 31 luglio 1920	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	2,478,095,161 67	2,407,131,511 44	— 70,963,650 23
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	13,262,737,824 46	(1) 13,860,124,270 03	+ 597,386,445 57
Insieme	15,740,832,986 13	16,267,255,781 47	+ 526,422,795 34
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	31,590,207,692 56	32,324,958,576 45	— 734,750,883 89
Situazione del Tesoro	— 15,849,374,706 43	— 16,057,702,794 98	— 208,328,088 55

(1) In questa somma sono comprese L. 161,031,115 depositate nella Cassa depositi e prestiti a garanzia di biglietti di Stato, e L. 155,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa.

DARE — **CONTO DI CASSA**

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1919-920	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	426,382,627 10	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	2,051,712,534 57	2,478,095 161 67

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie straordinarie	745,927,180 99	—	745,927,180 99	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	23,345 12	—	23,345 12	
	» III. - Movimento di capitali	58,067,784 43	—	58,067,784 43	
	» IV. - Partite di giro	4,541,653 36	—	4,541,653 36	
		808,559,963 90	—	808,559,963 90	808,559,963 90
In conto debiti di tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per forniture mili	1,641,165,750 65	—	1,641,165,750 65	
	Vaglia del Tesoro	2,163,730,211 34	—	2,163,730,211 34	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni straordinarie per il cambio delle valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	5,000,000 —	—	5,000,000 —	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	—	—	—	
	Amminist. del Fondo culto in c. c. infruttifero	1,700,000 —	—	1,700,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero	43,000,000 —	—	43,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	12,100,000 —	—	12,100,000 —	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	265,522,236 01	—	265,522,236 01	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	239,137,497 46	—	239,137,497 46	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di Cassa	5,000,000 —	—	5,000,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*)	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683)	—	—	—	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	104,491,544 88	—	104,491,544 88	
		4,480,847,240 34	—	4,480,847,240 34	4,480,847,240 34
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Valute austro-ungariche	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Altre Amministrazioni per pagam. da rimbors.	—	—	—	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	126,798,301 78	—	126,798,301 78	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	927,840 —	—	927,840 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		127,726,141 78	—	127,726,141 78	127,726,141 78
				Totale	7,895,228,507 69

(1) Tenuto conto delle variazioni per i mesi precedenti

AL 31 LUGLIO 1920 — AVERE

b) Fondo di cassa al 31 luglio 1920	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	215,572,634 77	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	2,191,558,876 67	2,407,131,511 44

PAGAMENTI

		Mese	Precedenti (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. – Spese effettive ordinarie e straordinarie	998,638,667 89	—	998,638,667 89	
	» II. – Costruzioni di ferrovie	868,254 45	—	868,254 45	
	» III. – Movimento di capitali	1,829,741 45	—	1,829,741 45	
	» IV. – Partite di giro	15,550,919 80	—	15,550,919 80	
		1,016,887,583 59	—	1,016,887,583 59	1,016,887,583 59
	Decreti di scarico	468 86	—	468 86	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		468 86	—	468 86	468 86
In conto debiti di Tesoreria	Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari	1,124,665,051 85	—	1,124,665,051 85	
	Vaglia del Tesoro	1,677,115,408 81	—	1,677,115,408 81	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. buoni cassa Veneta	—	—	—	
	Anticipazioni c. c. valute austro-ungariche	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amminist. del debito pubblico in c. c. infrutt.	52,843,790 97	—	52,843,790 97	
	Amminit. del Fondo culto in c. c. infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in c. c. infruttifero	94,000,000 —	—	94,000,000 —	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	5,102,547 69	—	5,102,547 69	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	502,878,786 38	—	502,878,786 38	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti, D. P. all'estero e vari	242,630,273 02	—	242,630,273 02	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Buoni di cassa	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c.	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	927,840 —	—	927,840 —	
	Cassieri militari	—	—	—	
	Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	45,932,657 73	—	45,932,657 73	
		3,746,096,356 45	—	3,746,096,356 45	3,746,096,356 45
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550	5,000,000 —	—	5,000,000 —	
	Buoni Cassa Veneta ritirati dalla circolazione e già verificati	—	—	—	
	Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione e già verificate	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	264,495,093 02	—	264,495,093 02	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	4,122,820 71	—	4,122,820 71	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	90,601,735 64	—	90,601,735 64	
	Altre Amminist. per pagamenti da rimborsare	610,508 26	—	610,508 26	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	352,282,429 72	—	352,282,429 72	
	Cassa depositi e prestiti – Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
	Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	8,000,000 —	—	8,000,000 —	
	Istituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	—	—	—	
		725,112,587 35	—	725,112,587 35	725,112,587 35
				Totale	7,895,228,507 69

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 161,081,115 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 185,602,000 di monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza dei buoni di cassa.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1920	Al 31 luglio 1920
Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari	(1) 14,103,014,926 96	(1) 14,619,515,625 76
Vaglia del Tesoro	655,316,562 33	1,141,931,364 86
Banche — Conto anticipazioni statutarie	6,335,000,000 —	6,335,000,000 —
Anticipazioni straordina per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130)	40,050,000 —	40,050,000 —
Id. id. per il cambio delle valute austro-ungariche (D. L. 27 marzo 1919, n. 371	661,950,000 —	661,950,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	509,000,000 —	514,000,000 —
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	881,594,605 18	827,750,814 21
Id. del Fondo culto id. id.	14,231,153 06	15,931,153 06
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	883,608,032 86	832,608,082 86
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	13,105,320 22	13,105,320 22
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	2,532,519 66	9,589,971 97
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	3,089,420,513 04	2,852,063,962 67
Incassi da regolare	1,238,671,278 31	1,235,178,102 75
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	3,263,405 —	2,335,560 —
Biglietti di Stato	1,867,000,000 —	1,867,000,000 —
Buoni di Cassa	263,602,000 —	273,602,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708	700,000,000 —	700,000,000 —
Cassieri militari	5,338,130 44	5,333,130 44
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	23,146,000 —	23,146,000 —
Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali	293,363,195 59	354,922,082 65
Totale	31,590,207,692 56	32,324,958,576 45

(1) In questa cifra sono ancora compresi i buoni ordinari versati in sottoscrizione al 6° prestito nazionale e in corso di regolazione contabile per la somma di L. 5,578,400,000.

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria

	Al 30 giugno 1920	Al 31 luglio 1920
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	158,745,550 —	158,745,550 —
Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa . .	180,602,000 —	185,602,000 —
Buoni della Cassa Veneta ritirati dalla circolazione	45 000,000 —	45,000,000 —
Valute austro-ungariche ritirate dalla circolazione	797,316,000 —	797,316,000 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	252,204,313 33	5 6,699,406 35
Id. del Fondo pel culto id. id.	36,021,294 64	40,144,115 35
Cassa depositi e prestiti	805,137.876 78	895,739,612 42
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	342,611,329 26	342,611,329 26
Amministrazioni varie	194,023,865,69?	194,634,373 95
Ministero della guerra:		
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910 n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	23,500,000 —	23,500,000 —
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	33,446,000 —	33,446,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	1,05 .000 —	1.050.000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1918, n. 138) .	—	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	—	—
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	12,211,474 92	12,211,474 92
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	9,971,741,858 48	10,066,165,408 98
Diversi	235,862,853 36	356,923,433 80
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	3,263,405 —	2,335,565 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287) . . .	40,000,000 —	50,000,000 —
nte autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, Ostia nuova e Livorno	30,000,000 —	38,000,000 —
Estituto federale di credito per la ricostituzione delle Venezie	90,00 ,000 —	90,000,000 —
Totale	13,262,737,824 46	13,860,124,270 03

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fon di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 luglio 1920 ascendeva a L. 21,033,225 67

B) quelle delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 1,053,195,829.58.

Incassi di bilancio verificatesi presso le tesorerie del Regno nel mese luglio 1920 per l'esercizio 1920-921 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

	Mese di luglio 1920	Mese di luglio 1919	DIFFERENZA nel 1920
Entrata ordinaria.			
CATEGORIA I. — *Entrate effettive*			
Redditi patrimoniali dello Stato	1,349,195 60	2,615,361 98	— 1,266,166 38
Contributi:			
Imposte dirette:			
Fondi rustici e fabbricati	1,234,665 58	782,740 24	+ 451,925 34
Redditi di R. M. e varî	5,844,900 88	5,321,172 11	+ 523,728 77
Contributo centesimo guerra	1,550,437 85	4,419,352 96	— 2,868,915 11
Extraprofitti di guerra	14,229,675 07	390,042 34	+ [2]) 13,839,632 73
Contributo straord. di guerra	15,573 85	1,062 88	+ 14,510 97
Tasse sugli affari:			
Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze	130,347,307 51	120,808,298 20	+ [2]) 9,539,009 31
Prodotto del movimento a G. e P. V.	577,277 99	683,317 80	— 106,039 81
Diritti delle Legazionie dei Consolati all'estero	282 12	—	+ 282 12
Tasse di consumo:			
Tassa sulla fabbricaz. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc.	49,165,376 17	21,742,348 72	+ [2]) 27,423,027 45
Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione	33,649,697 62	19,969,061 02	+ [2]) 13,680,636 60
Dazio sull'importazione del grano.	1,778 55	1 50	+ 1,777 05
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli, Roma e Palermo	16,404,731 24	6,100,180 18	+ [2]) 10,304,551 06
Privative:			
Tabacchi	166,912,053 83	118,392,011 40	+ [2]) 48,520,042 43
Sali	10,628,663 48	9,326,544 30	+ [2]) 1,302,119 18
Fiammiferi e carte da giuoco	10,666,605 03	8,027,004 04	+ [2]) 2,639,600 99
Chinino	1,038,996 67	56,575 40	+ 982,421 27
Lotto	12,224,927 60	8,092,172 16	+ [2]) 4,132,755 44
Monopolî commerciali	30,716,836 09	—	+ 30,716,836 09
Proventi dei servizi pubblici:			
Poste	18,480,883 82	16,292,531 66	+ 2,188,352 16
Telegrafi	105,054 84	328,668 89	— 223,614 05
Telefoni	5.519,473 06	4,471,447 49	+ 1,048,025 57
Servizi diversi	5,537,629 66	3,770,156 93	+ 1,767,472 73
Rimborsi e concorsi nelle spese	2,074,216 86	1,053,750 98	+ 1,020,465 88
Entrate diverse	62,751,467 80	42,812,650 63	+ 19,938,817 17
Totale *Entrata ordinaria*	581,027,708 77	395,456,453 61	+ 185,571,255 16
Entrata straordinaria.			
CATEGORIA I. — *Entrate effettive:*			
Rimborsi e concorsi nelle spese	18,806 18	101,119 57	— 82,313 39
Entrate diverse	164,853,299 84	107,285,007 42	+ [3]) 57,568,292 42
Capitoli aggiunti per resti attivi	27,366 20	46,408 47	— 19,042 27
CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate*	23,345 12	8,511 —	+ 14,834 12
CATEGOR. III. — *Movimento di capitali*			
Vendita di beni ed affranc. di canoni	73,723 62	330,590 30	— 256,866 68
Accensione di debiti	(1) 54,424,479 05	345,079,328 32	— 290,654,849 27
Riscossione di crediti	49,589 74	3,083 54	+ 46.506 20
Rimborso di somme antic. dal Tesoro	73,247 52	560,524 76	— 487,277 24
Rimborso di somme per opere in Valona	—	—	—
Antcipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	35,000 —	— 35,000 —
Partite che si compensano nella spesa	762,260 36	589,539 85	+ 172,720 51
Prelevamenti per anticipazioni varie	—	—	—
Prelevamenti da fondi speciali	2,132,407 20	709,215 58	+ 1,423,191 62
Ricuperi diversi	472,076 94	64,736 71	+ 407,340 23
Capitoli aggiunti per resti attivi	80,000 —	310,617 12	— 230,617 12
Totale *Entrata straordinaria*	222,990,601 77	455,123,682 64	— 232,133,080 87
CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	4.541,653 36	2,879,035 71	+ 1,662,617 65
	808,559,963 90	853,459,171 96	— 44,899,208 06

(1) Di cui L. 44 588.187,44 per alienazione buoni poliennali, e L. 9,836,110.11 per versamenti in conto VI Prestito nazionale. Non figurano ancora, tra le accensioni di debiti, alcuni prestiti minori verso Stati esteri per L. 150,000,000 circa, nè gl'interessi passivi sul prestito del Governo degli Stati Uniti, essendo tuttora in corso di regolazione contabile.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di luglio 1920 per l'esercizio 1920-921 comparati con quelli del periodo corrispondente dell'esercizio precedente.

	Mese di luglio 1920	Mese di luglio 1919		DIFFERENZA nel 1920
Ministero del tesoro e servizi per la l'assistenza militare e pensioni di guerra e approvvigionamenti . . .	238,900,677 98	135,942,443 02	+	102,958,234 96
Id. delle finanze	37,519,572 83	21,025,109 94	+	16,494,462 89
Id di giustizia e culti . . .	11,503,328 68	5,911,669 13	+	5,591,659 55
Id. degli affari esteri	3,244,407 61	2,199,573 54	+	1,044,834 07
Id. dell'istruzione pubblica .	104,009,967 27	89,223,606 30	+	14,786,360 97
Id. dell'interno e per i profughi di guerra	76,446,524 94	39,887,951 35	+	36,558,573 59
Id. dei lavori pubblici	24,731,134 37	23,131,338 56	+	1,599,795 81
Id. delle poste e dei telegrafi	21,771,946 29	13,385,113 95	+	8,386,832 34
Id. della guerra e delle armi e munizioni	357,334,709 71	617,037,236 85	—	259,702,527 14
Id. della marina	16,152,584 74	33,563,024 40	—	20,410,439 66
Id. delle colonie	77,729,661 55	149,213,537 25	—	71,483,875 70
Id. dell'agricoltura	1,961,344 22	4,844,541 49	—	2,283,197 27
Id industria e commercio .	32,925,268 68	4,090,946 40	+	28,834,322 28
Id. Lavoro	—	—		—
Id. Terre liberate	12,656,454 72	21,193,572 88	—	8,537,118 16
Totale pagamenti di bilancio .	1,016,887,583 59	163,649,665 06	—	146,762,081 47
Decreti di scarico	—	—		—
Decreti prelevamento fondi	—	—		—
Totale pagamenti . . .	1,016,887,583 59	1,163,649,665 06	—	146,762,081 47

(2) Maggiori accertamenti.
(3) Maggiore incasso derivante principalmente dalla vendita di materiale bellico.

Roma, 20 agosto 1920.

Per il direttore capo della divisione V
PACE.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 45 dall'1 al 7 novembre 1920.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	5	—	7
Cuneo	Alba	—	1	—	1
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Napoli	Castellammare di S.	—	1	—	2
»	Napoli	—	1	—	1
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Potenza (*a*)	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Torino	Torino	—	1	—	1
		2	15	2	16
Carbonchio sintomatico.					
Brescia	Verolanuova	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		—	2	—	2
Afta epizootica.					
Alessandria	Acqui	—	1	—	1
»	Alessandria	1	—	2	—
»	Asti	4	—	6	1
»	Casale Monferrato	4	3	7	8
»	Novi Ligure	1	—	1	1
Avellino	Avellino	1	—	3	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	1	3
Belluno	Feltre	1	—	1	—
Bergamo (*a*)	Bergamo	2	1	4	1
»	Clusone	1	1	1	2
»	Treviglio	6	2	8	3
Bologna	Bologna	5	2	7	4
»	Imola	1	—	4	—
Brescia	Breno	1	—	1	—
»	Brescia	6	7	14	11
»	Chiari	3	—	3	—
»	Salò	—	2	—	2
Como	Como	5	1	6	1

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Como	Lecco	2	1	2	1
»	Varese	2	1	2	1
Cremona	Casalmaggiore	1	2	1	3
»	Cremona	—	2	—	2
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Cuneo	1	3	4	4
»	Mondovì	2	2	2	4
»	Saluzzo	1	1	1	2
Ferrara	Comacchio	1	—	1	—
»	Ferrara	2	2	4	3
Firenze (*a*)	Firenze	2	—	32	—
»	Pistoia	1	1	2	3
Forlì	Cesena	1	1	2	1
»	Forlì	1	—	2	—
»	Rimini	—	1	—	1
Genova	Albenga	1	—	1	—
Mantova	Mantova	8	4	9	10
Massa e Carrara	Castelnuovo di Garf.	—	1	—	1
»	Massa	2	—	2	2
Modena	Mirandola	1	—	2	—
»	Modena	1	1	1	2
»	Pavullo nel Frignano	1	—	1	—
Novara	Biella	2	—	2	—
»	Domodossola	—	1	—	1
»	Novara	1	3	1	4
»	Pallanza	—	1	—	1
»	Vercelli	1	—	1	2
Padova	Padova	4	—	7	—
Parma	Parma	1	—	1	—
Pavia	Bobbio	2	—	3	—
»	Mortara	5	—	5	2
»	Pavia	3	3	4	4
»	Voghera	9	1	9	1
Perugia (*a*)	Foligno	1	—	9	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	5	—	8	1
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	4	2	26	2
»	Piacenza	[illegible]	[illegible]	31	5
Pisa	Pisa	1	1	3	4
»	Volterra	4	1	10	4
Porto Maurizio	Porto Maurizio	[illegible]	2	10	3
Potenza	Potenza	[illegible]		1	—
Ravenna (*a*)	Lugo			2	1

Segue: Afta epizootica.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ravenna	Ravenna	3	—	9	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	3	4	5
Rovigo	Adria	1	—	1	—
»	Rovigo	2	1	4	1
Sondrio	Sondrio	—	1	—	1
Torino	Ivrea	2	1	2	2
»	Pinerolo	1	—	1	—
»	Susa	3	1	6	1
»	Torino	7	—	14	—
Treviso (*a*)	Treviso	—	1	—	1
Udine (*a*)	Pordenone	5	2	6	2
»	Udine	1	—	1	—
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
»	Venezia	3	1	3	1
Verona	Verona	2	3	5	5
Vicenza	Vicenza	7	—	7	1
		174	76	237	134

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	4	2	17	14
Aquila degli Ab.	Sulmona	—	1	—	2
Arezzo	Arezzo	4	5	19	38
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	17	—
»	Fermo	5	—	12	3
Benevento	Cerreto Sannita	1	—	3	—
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	3	—
Bergamo (*a*)	Bergamo	1	—	1	—
Bologna	Bologna	4	1	14	2
»	Imola	2	2	17	7
Caltanissetta (*a*)	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	—	3	—	7
Como	Lecco	1	—	1	—
Cosenza	Castrovillari	3	—	6	—
»	Cosenza	1	—	2	—
Cuneo	Cuneo	1	2	1	2
Ferrara	Cento	1	1	1	3
»	Comacchio	—	1	—	1
»	Ferrara	1	—	1	—
Firenze (*a*)	Firenze	2	—	3	—
Forlì	Cesena	1	—	2	—
Genova	Genova	1	—	2	—
Livorno	Livorno	1	—	2	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Macerata	Camerino	2	—	7	—
»	Macerata	6	2	42	14
Mantova	Mantova	1	1	1	2

Segue: Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Napoli	Pozzuoli	1	—	2	—
Parma	Parma	1	—	1	—
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Pavia	—	1	—	1
Perugia (*a*)	Foligno	1	—	3	—
»	Perugia	—	1	—	1
»	Rieti	1	—	1	—
»	Terni	1	—	5	—
Pesaro e Urbino	Urbino	2	1	8	1
Potenza (*a*)	Lagonegro	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	2	—
Ravenna	Lugo	1	—	1	—
»	Ravenna	1	—	2	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
Rovigo	Rovigo	1	—	1	—
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	2	1	3	5
»	Siena	1	—	6	—
Sondrio	Sondrio	—	2	—	2
Teramo	Teramo	2	—	3	—
Udine (*a*)	Udine	—	3	—	5
Venezia	Venezia	1	—	1	—
		69	32	217	112

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Genova	Genova	1	—	1	—
Palermo	Palermo	1	—	7	—
		2	—	8	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
»	Barletta	2	—	2	—
Caltanissetta (*a*)	Caltanissetta	1	—	1	—
Genova	Chiavari	1	—	2	—
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Palermo	Cefalù	1	—	1	—
»	Palermo	1	—	5	—
Porto Maurizio	San Remo	4	—	8	1
Salerno	Salerno	1	—	3	—
		14	—	25	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Rabbia.					
Bari delle P. (*b*)	Bari	2	—	2	—
»	Barletta	1	—	1	—
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	2	—	2
Firenze (*a*)	Firenze	1	—	1	1
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Massa e Carrara	Massa	—	1	—	1
		4	5	4	6
Rogna.					
Aquila degli A.	Aquila	3	—	15	—
»	Avezzano	2	—	5	—
»	Sulmona	1	—	7	—
Bergamo (*a*)	Bergamo	1	—	1	—
Perugia (*a*)	Foligno	1	—	1	—
		8	—	29	—
Morbo coitale maligno.					
Bergamo (*a*)	Bergamo	1	—	1	—
»	Treviglio	8	—	20	—
Forlì	Forlì	—	1	—	1
Modena	Modena	1	—	1	—
Pisa	Pisa	2	—	2	—
»	Volterra	1	—	1	—
Ravenna	Faenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	—	1	—
		15	1	27	1
Diarrea dei vitelli.					
Ascoli Piceno	Fermo	2	—	5	—
Colera dei polli.					
Campobasso	Isernia	1	1	1	1
Firenze (*a*)	Firenze	1	1	1	3
Pisa	Pisa	2	1	3	3
Siena	Siena	1	—	1	—
		5	3	6	7

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	9	15	18
Carbonchio sintomatico	2	2	2
Afta epizootica	37	250	471
Malattie infettive dei suini	35	101	329
Morva	2	2	8
Farcino criptococcico	8	14	26
Rabbia	6	9	10
Rogna	3	8	29
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—
Morbo coitale maligno	6	16	28
Tubercolosi bovina	—	—	—
Diarrea dei vitelli	1	2	5
Colera dei polli	4	8	13

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(*b*) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame delle terre redente dal 18 al 24 ottobre 1920

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti		Numero delle stalle e pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Afta epizootica.					
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	1	—	2	—
Venezia Giulia	Lussino	1	1	3	3
»	Monfalcone	2	—	4	—
»	Parenzo	1	—	1	—
»	Rovigno	1	—	1	—
Venezia Trident.	Ampezzo	2	—	2	1
»	Bolzano	3	2	7	3
»	Borgo	1	—	6	—
»	Bressanone	5	—	11	4
»	Brunico	—	1	—	2
»	Cles	11	1	80	13
»	Merano	—	1	—	1
»	Mezolombardo	1	—	2	—
»	Primiero	1	—	3	—
»	Tione	2	—	19	—
»	Trento	3	—	6	—
		35	6	147	27
Farcino criptococcico.					
Venezia Trident.	Rovereto	1	—	1	—

Rogna.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	2	—	3	—
»	Knin	3	—	7	—
»	Zara	3	—	99	—
Venezia Giulia	Gorizia	1	—	1	—
»	Monfalcone	2	—	2	—
»	Postumia	3	—	5	—
Venezia Trident.	Bolzano	4	—	4	—
»	Borgo	16	—	69	—
»	Cles	1	—	1	—
»	Merano	3	1	3	1
»	Tione	6	—	17	—
		44	1	211	1

Malattie infettive dei suini.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia (*a*)	Bencovaz	1	—	4	—
»	Knin	1	—	4	—
»	Zara	2	1	71	10
Venezia Giulia	Gradisca	1	—	1	—
»	Parenzo	5	—	7	—
Venezia Tridentina	Ampezzo	1	—	2	2
»	Bolzano (città)	—	1	—	1
»	Bolzano	2	2	4	6
»	Borgo	1	—	2	—
»	Bressanone	2	2	2	2
»	Merano	[illegible]	2	12	9
»	Rovereto	8	—	21	1
»	Tione	7	—	29	—
		33	8	59	31

Carbonchio ematico.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Knin	—	1	—	1
»	Zara	—	1	—	1
		—	2	—	2

Rabbia.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Trident.	Tione	1	—	1	—

Vaiuolo ovino.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Dalmazia	Bencovaz	2	—	15	—
»	Knin	2	—	3	—
»	Sebenico	2	—	119	—
»	Zara	3	—	81	—
		9	—	218	—

Colera dei polli.

GOVERNATORATO	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle e pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle e pascoli infetti: nuovi denunziati
Venezia Giulia	Gradisca	3	—	4	—
Venezia Trident.	Ampezzo	1	—	2	—
		4	—	6	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei distretti politici	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Afta epizootica	16	41	174
Rogna	11	45	212
Malattie infettive dei suini	13	44	190
Vaiuolo ovino	4	9	218
Rabbia	1	1	1
Carbonchio ematico	2	2	2
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Farcino criptococcico	1	1	1
Colera dei polli	2	4	6

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

PASCOLO DEL BESTIAME nei territori del confine italo-francese

Per effetto delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge del 30 settembre 1920, n. 1[illegible]8[illegible], è decaduta di diritto alla data del 31 ottobre 1920 la efficacia del decreto-legge n. 1206 del 25 luglio 1915, col quale fu data esecuzione all'accordo stipulato fra l'Italia e la Francia per regolare, durante lo stato di guerra, il pascolo del bestiame nei rispettivi territori di frontiera, il quale, pertanto, tornerà a svolgersi secondo la Convenzione firmata dai Governi dei due paesi il 12 marzo 1913.

Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 21-24 degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di novembre e dicembre 1919.

N. B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fasc. 1-24, anno VII (1919) del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.			
		. . . .			
		CLASSE II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili)			
8-2-1919	Tonolini Giorgio, a Bologna	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dolce	164-38	17446	29-12-1919
		CLASSE III — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
28-4-1919	Birrerie Meridionali S. A. (Ditta), a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: birra	164-37	17877	29-12-1919
10-2-1919	Bisleri Felice & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore tonico digestivo	164-39	17486	29-12-1919
22-5-1919	Cosma G. & Figli (Ditta), a Milano, Lucca e Novoli (Lecce)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti agricoli, in ispecie vini ed oli d'oliva	164-40	18000	29-12-1919
8-4-1919	Rosoleni Giovanni, a Verona	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	164-8	17762	27-11-1919
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.			
		. . . .			
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).			
20-3-1916	Foà Fratelli (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchine, utensili, attrezzi e accessorî per qualsiasi industria	164-27	17525	27-12-1919
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere e apparecchi fotografici.			
12-3-1919	A. B. G. D. (Società in accomandita semplice), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: magneti d'accensione per motori; avviamenti elettrici per motori in genere; apparecchi e impianti d'illuminazione elettrica delle vetture automobili, relative batterie d'accumulatori e fari, fanali e accessorî	164-4	17509	27-11-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VII — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
		. . . .			
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
		. . . .			
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento od illuminazione**			
30-8-1919	Ferrante Saverio, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: candele di cera speciale anche per uso liturgico, candele di cera, sego, steariche e lumini da notte	164-30	18282	27-12-1919
		CLASSE X. — **Lavori in legno, sughero, ecc. arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.**			
		. . . .			
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.**			
		. . . .			
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.**			
20-3-1919	Marchi Virgilio, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biciclette, motociclette, automobili, macchine da cucire, nonchè tutti gli accessori e pezzi staccati dei suddetti oggetti, pneumatici e tacchi di gomma	164-26	17524	27-12-1919
27-2-1919	Zane Giuseppe, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: freni per cicli, motocicli e veicoli leggeri in genere	164-3	17495	27-11-1919
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami**			
26-3-1919	Bradford (The) Dyers' Association, Limited, a Bradford, Yorkshire (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-11	17645	28-11-1919
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-12	17646	28-11-1919
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-13	17647	28-11-1919
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodott ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-14	17648	28-11-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-3-1919	Bradford (The) Dyers' Association, Limited, a Bradford, Yorkshire (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-15	17649	28-11-1919
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-16	17650	28-11-1919
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-17	17651	28-11-1919
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-18	17652	28-11-1919
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-19	17653	28-11-1919
26-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti tessili di cotone, lana, filati di lana ritorta, crine, lino, seta, seta artificiale o mescolanze di detti prodotti, ed articoli per vestiario fatti di tali prodotti tessili	164-20	17654	28-11-1919
		Classe XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso, d'ornamento personale non compresi in altre classi			
13-10-1919	Borsalino G. B. fu Lazzaro & C. (Ditta), ad Alessandria	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cappelli fini di felt o di pelo	164-10	18504	27-11-1919
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
23-12-1918	British American Tobacco, Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	164-21	17298	27-11-1919
23-12-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tabacco lavorato in tutte le sue forme	164-32	17301	29-12-1919
		Classe XVI. — Caucciù e guttaperca.			
20-2-1919	Società Italiana Industria Gomma & Hutchinson, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pattini in gomma per cavalli	164-1	17488	27-11-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
9-8-1919	Levi Isaia, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne a serbatoio, pennini comuni e per penne stilografiche, fermagli, portalapis di metallo, rivestiture di metallo per penne a serbatoio, gomme da cancellare, inchiostro e articoli vari di cancelleria	164-28	18116	27-12-1919
9-8-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne a serbatoio, pennini comuni e per penne stilografiche, fermagli, portalapis di metallo, rivestiture di metallo per penne a serbatoio, gomme da cancellare, inchiostro ed articoli vari di cancelleria	164-29	18117	27-12-1919
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
13-3-1919	Fabbrica Lombarda di Prodotti Chimici, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	164-5	17512	27-11-1919
13-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	164-6	17513	27-11-1919
13-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	164-7	17514	27-11-1919
13-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	164-22	17515	27-12-1919
13-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	164-23	17516	27-12-1919
13-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	164-24	17517	27-12-1919
13-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	164-25	17518	27-12-1919
2-4-1919	Molinari Luigi, a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici in genere	164-39	17939	29-12-1919
6-11-1918	Rossini Teodoro a Pisa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità farmaceutica	164-31	1728[illegible]	29-12-1919
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
[illegible]-1919	Javarone Gennaro a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vernice sottomarina per navi al disotto del galleggiamento	164-34	17478	29-12-1919
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
5-6-1919	Laboratorio Errera (Ditta) a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la lavatura dei cappelli di paglia e Panama	164-38	17917	29-12-1919
25-2-1919	Società Italo-Orientale Emailite (S. I. O. E.) a Musocco (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto disincrostante per caldaie a vapore	164-2	17491	27-11-1919

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26- 3-19	Stockport United Chemical Co., a Stockport (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composto solubile nell'acqua per togliere il grasso o l'unto, come detergente Già registrato nella Gran Bretagna al n. 384613	164-36[illegible]	17663	29-12-1919
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
		. . . .			
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**			
21-8-1919	Malusardi Adriano, a Roma	Marchio di fabbrica e di commercio destinato a contraddistinguere: sostanze e prodotti usati in medicina, farmacia, veterinaria e igiene; droghe naturali e preparate, acque minerali, vini e tonici medicinali; insetticidi e saponi medicinali; apparecchi e articoli di riscaldamento, ventilazione, illuminazione, refrigerazione, idroterapia; articoli sanitari; macchine, apparecchi e articoli per pulire in generale, per lavare, stirare e pulire vestiti; saponi comuni; confezioni, calzature, articoli per tagliatori e sarti, per cappelleria, passamaneria, berretteria, modisteria; merletti, ventagli, parasole, parapioggia, mercerie, guanti, marocchineria, profumeria; estratti, essenze, saponi profumati, belletti e ogni articolo di toletta	164-9	18313	27-11-1919

Nota. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Roma, gennaio 1920.

Per il direttore: BARATTIERI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 22 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	159 82	Berlino	38 81
Londra	91 395	Vienna	7 20
Svizzera	406 66	Praga	—
Spagna	—	New York	26 [illegible]

Oro 362 37

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	74.00	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75.07	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Olivi Giuseppe, tenente colonnello, promosso colonnello con anzianità 28 aprile 1920.

Con R. decreto del 28 settembre 1920:

Catalano cav. Pietro, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dall'11 aprile 1919 ed inscritto nella riserva.

De Rui cav. Pietro, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 24 maggio 1919 ed inscritto nella riserva.

Pardo cav. Samuele, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° luglio 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 25 novembre 1919:

Venanzi cav. Tito, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 1° dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 18 dicembre 1919:

Valier nobiluomo patrizio veneto conte cav. Carlo, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 19 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Zinchero cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 19 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Marincola-Tizzano cav. Vittorio, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 19 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Bifulco cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 19 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Carano cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 19 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1920, concernente notificazione di concorso per la nomina di venti tenenti medici in servizio attivo permanente nella Regia marina;

Decreta:

Gli esami stabiliti pel predetto concorso avranno principio, anzichè il 1° dicembre 1920, il 15 gennaio 1921.

Le domande di ammissione al concorso stesso, documentate, dovranno pervenire al Ministero della marina (Ispettorato di sanità), non oltre il 15 dicembre 1920.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 novembre 1920.

Il ministro
SECHI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Istituto commerciale pareggiato di Carrara

Il presidente del Consiglio d'amministrazione

Vista la deliberazione consiliare in data 3 novembre corr.:

RENDE NOTO

È aperto il concorso di titolare di lingua inglese nell'Istituto commerciale pareggiato di Carrara.

I concorrenti debbono far pervenire, entro il 10 gennaio 1921, alla Direzione dell'Istituto, la loro domanda in carta bollata da lire 2, alla quale dovranno unire:

1. Attestato di nascita.
2. Certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio.
3. Certificato d'immunità penale.
4. Certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.
5. Cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti.
6. Elenco in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano.
7. Titolo legale di abilitazione all'insegnamento della materia oggetto del concorso.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse come pure raccolte di tavole e pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio d'insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale, o in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonché i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria dell'Istituto.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono alla Direzione dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il concorso sarà giudicato, secondo le norme degli articoli 73 e seguenti del reg. gen. 13 novembre 1919, n. 2431, da una speciale Commissione, presieduta da un delegato del Ministero dell'industria e commercio.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8000 aumentabile secondo le disposizioni di legge, oltre a L. 1800, per indennità di caro-viveri.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Carrara, 3 novembre 1920.

Il presidente
Enrico Salvini.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione generale

Concorso per titoli a 54 posti di medico di riparto

È aperto un concorso per titoli a 54 posti di medico di riparto delle ferrovie dello Stato a norma del regolamento approvato con decreto Ministeriale 31 dicembre 1913, per i riparti sottoindicati:

Adria I, con la residenza ad Adria e la retribuzione annua di L. 120 — Arezzo II, con la residenza ad Arezzo e la retribuzione annua di L. 220 — Arezzo III, con la residenza ad Arezzo e la retribuzione annua di L. 300 — Arquà Polesine, con la residenza ad Arquà Polesine — Badia Polesine II, con la residenza a Badia Polesine — Baricetta, con la residenza a Baricetta (frazione di Adria) e la retribuzione annua di L. 100 — Battaglia, con la residenza a Battaglia e la retribuzione annua di L. 120 — Bevilacqua, con la residenza a Bevilacqua.

Borgo Panigale, con la residenza a Borgo Panigale e la retribuzione annua di L. 180 — Borgo San Donnino II, con la residenza

a Borgo San Donnino — Castel San Pietro d'Emilia I, con la residenza a Castel San Pietro d'Emilia — Cavanella d'Adige, con la residenza a Cavanella d'Adige (frazione di Chioggia) e la retribuzione annua di L. 220 — Cesenatico, con la residenza a Cesenatico e la retribuzione annua di L. 40 — Colle Salvetti, con la residenza a Colle Salvetti e la retribuzione annua di L. 60.

Conselice, con la residenza a Conselice e la retribuzione annua di L. 140 — Dicomano, con la residenza a Dicomano — Dossobuono, con la residenza a Dossobuono (frazione di Villafranca di Verona) — Frassineto, con la residenza a Rigutino (frazione di Arezzo) — Galbanella, con la residenza a Galbana o a San Bartolomeo in Bosco (frazione di Ferrara) e la retribuzione annua di L. 80 — Godo, con la residenza a Godo (frazione di Russi) — Lugo II, con la residenza a Lugo o a Sant'Agata sul Santerno e la retribuzione annua di L. 80.

Marradi I, con la residenza a Marradi e la retribuzione annua di L. 140 — Mezzano, con la residenza a Mezzano (frazione di Ravenna) e la retribuzione annua di L. 180 — Montale Agliana, con la residenza a Montale — Montepescali, con la residenza a Montepescali (frazione di Roccastrada) o a Grosseto e la retribuzione annua di L. 540 — Montorsoli, con la residenza a Montorsoli (frazione di Sesto Fiorentino) — Noceto, con la residenza a Noceto — Ospedaletto Euganeo, con la residenza a Ospedaletto Euganeo — Pietrasanta, con la residenza a Pietrasanta — Poggio Renatico II, con la residenza a Poggio Renatico e la retribuzione annua di L. 120.

Ponte a Elsa, con la residenza a Ponte a Elsa (frazione di San Miniato) e la retribuzione annua di L. 240 — Ponte della Venturina, con la residenza a Ponte della Venturina (frazione di Granaglione) o a Bagni della Porretta e la retribuzione annua di L. 80 — Pracchia, con la residenza a Pracchia (frazione di Pistoia) e la retribuzione annua di L. 80 — Quarantoli, con la residenza a Quarantoli (frazione di Mirandola) o a Mirandola — Rapolano, con la residenza a Rapolano.

Ronta, con la residenza a Ronta (frazione di Borgo San Lorenzo) e la retribuzione annua di L. 16[illegible] — Rosolina, con la residenza a Rosolina e la retribuzione annua di L. 120 — Roverbella, con la residenza a Roverbella e la retribuzione annua di L. 30[illegible] — Rovigo II, con la residenza a Rovigo e la retribuzione annua di L. 8[illegible] — San Giovanni d'Asso, con la residenza a San Giovanni d'Asso e la retribuzione annua di L. 40 — San Lazzaro Alberoni, con la residenza a San Lazzaro Alberoni.

San Prospero Parmense, con la residenza a San Prospero Parmense (frazione di San Lazzaro Parmense) — Sant'Arcangelo di Romagna, con la residenza a Sant'Arcangelo di Romagna — Sant'Ilario d'Enza, con la residenza a Sant'Ilario d'Enza — Savio, con la residenza a Savio (frazione di Ravenna) e la retribuzione annua di L. 1[illegible]0 — Sinalunga, con la residenza a Sinalunga.

Solarolo, con la residenza a Solarolo — Soliera, con la residenza a Soliera — Staggia Senese, con la residenza a Staggia Senese (frazione di Poggibonsi) — Torrenieri, con la residenza a Torrenieri (frazione di Montalcino) e la retribuzione annua di L. 40 — Villabartolomea, con la residenza a Villabartolomea, e la retribuzione annua di L. 40 — Villa Pieve Modolena, con la residenza a Villa Pieve Modolena (frazione di Reggio d'Emilia) — Viserba, con la residenza a Viserba (frazione di Rimini) — Volterra, con la residenza a Volterra; per i quali la domanda di partecipare al concorso deve essere rivolta all'Ufficio sanitario di Firenze.

Gli eletti hanno l'obbligo di risiedere nei luoghi per ogni riparto rispettivamente indicati.

I vincitori del concorso avranno diritto ai biglietti permanenti e per un solo viaggio, nonchè al pagamento dei certificati per infortunio, ai sensi del regolamento (articoli 51 e 55).

La domanda dovrà pervenire agli Uffici sanitari indicati, non più tardi delle ore 17 del giorno 30 settembre 1920; dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 2, ed in conformità al modello riportato in calce al presente avviso, e dovrà essere corredata dei documenti di cui appresso:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana, per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

c) certificato penale in data non anteriore al 1° settembre 1920 rilasciato dal tribunale competente;

d) certificato di buona condotta, in data non anteriore al 1° settembre 1920, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

e) dichiarazione in carta da bollo da L. 2, con la quale il concorrente, che già non vi dimori, si impegni, se nominato, a trasferirsi stabilmente, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione di nomina, nella località indicata come residenza del medico di riparto;

f) diploma di laurea in medicina o chirurgia ottenuto nel Regno;

g) certificati, e tutti quei titoli che il concorrente, nel suo interesse, creda di presentare.

La mancata presentazione, nel termine fissato, anche di uno soltanto dei documenti indicati in *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), potrà determinare l'esclusione dal concorso.

A ciascuno dei vincitori del concorso sarà comunicata la nomina assieme al capitolato d'oneri relativo al riparto assegnatogli, capitolato che egli dovrà restituire firmato in segno di accettazione entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione, sotto comminatoria di essere altrimenti ritenuto rinunciatario; parimente sarà considerato rinunciatario chi non assumerà il servizio nel termine prefisso e chi non raggiungerà la residenza nel termine stabilito dalla lettera *e*).

Il presente concorso, indetto in base alle disposizioni dell'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dal R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, a sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1911, numero 310, verrà espletato con le norme stabilite nel relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale del 31 dicembre 1913.

Per avere conoscenza del regolamento e per ogni altra notizia di cui sentisse bisogno, il candidato potrà rivolgersi all'Ufficio sanitario al quale deve far pervenire la domanda.

Roma, 9 novembre 1920.

Al sig. capo dell'Ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Il sottoscritto . . . . presa cognizione dell'avviso per il concorso al posto di medico del riparto di . . . . pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del giorno . . . . domanda di parteciparvi.

All'uopo presenta i documenti qui sotto specificati:

. . . .

Firma (casato e nome per esteso)

. . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*